



Comune di Fusignano
(Provincia di Ravenna)

ORDINANZA
N. 14 DEL 18/09/2024

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SULLE SOMMITA' ARGINALI DEI FIUMI E DEI CANALI E DI STAZIONAMENTO NEI PRESSI DEI PONTI PROSPICIENTI I CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSIGNANO

Vista l'Allerta di Protezione Civile emanata dalla Regione Emilia Romagna – Centro Operativo Regionale di Protezione Civile n. 120 del 18/09/2024 che prevede allerta rossa per criticità idraulica, nella zona D1, che prevede interessamento pertanto anche per il territorio comunale, dalle ore 12:00 del giorno 18/09/2024 alle ore 00:00 del 20/09/2024;

Premesso che:

- i recenti eventi atmosferici hanno determinato l'innalzamento dei livelli idrometrici prima dei fiumi ed ora anche dei canali di bonifica in gestione ai Consorzi di Bonifica;
- in sede di C.C.S. è stata più volte segnalata la presenza, lungo gli argini dei fiumi, dei canali interessati dagli eventi e nei pressi dei ponti prospicienti i corsi d'acqua di curiosi che, mettendo a rischio la propria incolumità, nonostante la preventiva informazione da parte degli enti competenti, violano i divieti ed i ripetuti inviti ad allontanarsi dalle zone di pericolo, continuando ivi a stazionare, ostacolando gli interventi degli addetti ai lavori di ripristino e degli addetti al soccorso pubblico rallentando gli stessi;

Richiamata l'ordinanza del Sindaco n. 12 del 18/09/2024 ad oggetto: "Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)";

Visto:

- la Legge n. 689/1981;
- il D.Lgs. n. 285/1992;
- il D.Lgs. n. 267/2000 art. 54;
- la Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 6/2004;

Sentito il parere espresso dalla Comandante del Corpo di Polizia Locale;

Visto il parere del vicario dell'Area tecnica del Comune di Fusignano;

ORDINA

alle persone non addette alle attività, alla guida di veicoli e non, il divieto di sosta sulle sommità arginali dei fiumi e dei canali e di stazionamento nei pressi dei ponti prospicienti i corsi d'acqua nel territorio del Comune di Fusignano, che intendano addentrarsi sulle sommità arginali dei fiumi e dei

canali e sostare nei pressi dei ponti prospicienti i corsi d'acqua interessati dai fenomeni di innalzamento dei livelli idrometrici onde evitare di mettere a rischio la propria incolumità e di ostacolare gli interventi degli addetti ai lavori nelle operazioni di ripristino e di soccorso;

DISPONE

- il divieto di quanto sopra descritto dalla data odierna e fino alla cessazione della situazione di emergenza e ripristino delle normali condizioni di sicurezza;
- fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi statali, della Regione Emilia-Romagna o da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 pagamento in misura ridotta 500,00;

AVVERTE CHE

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 07/08/1990 avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso:

- al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza, della presente ordinanza;
- straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di notifica.

Sindaco
Nicola Pondi